



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica Civile

Ufficio fallimentare

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Silvia Rossi Giudice rel.

dott. Lorenzo Maria Lico Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista l'istanza depositata in data da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in PIAZZA AURELIO SAFFI, 32 47121 FORLÌ presso il difensore avv. [REDACTED]

RICORRENTE

perché sia dichiarato il fallimento di

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in VIA MELOZZO DA FORLÌ 8 47921 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

DEBITORE

a scioglimento della riserva;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 lf, sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici;

Osservato che le attività commerciali sono quelle indicate nell'art. 2195 c.c. (attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; attività di trasporto; attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliari delle precedenti);



che, dunque, non rientra nell'attività commerciale l'attività di impresa agricola, come disciplinata dall'art. 2135 c.c. (post riforma del dlgs 228/2001) a mente del quale “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge” ;

Ritenuto, dunque, che coloro che esercitano attività imprenditoriale di tipo agricolo non sono assoggettabili a fallimento, in quanto non esercenti attività definibile commerciale;

Rilevato, altresì, che l'esercizio di attività imprenditoriale di tipo agricolo non impedisce il contemporaneo esercizio di attività commerciale, dovendosi, in tale caso, effettuare un giudizio di prevalenza per comprendere quale sia la disciplina applicabile all'imprenditore;

infatti, l'imprenditore agricolo può svolgere anche attività di commercio dei propri prodotti e di prodotti acquistati da terzi- purché in misura non prevalente rispetto alle attività di cui al citato art. 2135 c.c. – senza perdere la propria natura di imprenditore agricolo e, dunque, rimanendo estraneo alla disciplina del fallimento (sulla applicazione del criterio di prevalenza ai fini dell'assoggettamento al fallimento cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 5342 del 22/02/2019 (Rv. 653094 - 01));

Preso atto che, nel caso di specie, la società debitrice svolge attività di allevamento di pollame anche finalizzato alla produzione di uova;

Preso, altresì, atto che la predetta attività viene svolta mediante i c.d. allevamenti in batteria;

Ritenuto che in ordine all'attività di allevamento di galline ovaiole, la giurisprudenza di merito (cfr, ad esempio, Tribunale di Brescia del 6.12.2002) ha accertato la natura agricola dell'attività consistente nell'allevamento finalizzato alla vendita delle uova prodotte, posto che l'allevamento



copre un intero ciclo biologico, dalla selezione all'incubazione artificiale delle uova, fino alla deposizione delle uova da parte degli animali, cresciuti con il sistema intensivo (in batteria);

Ritenuto che tale ricostruzione sia coerente con la nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. ai sensi della quale lo sfruttamento del fondo è mera eventualità ai fini della configurabilità di attività agricola, atteso che il necessario collegamento funzionale con il fondo è stato sostituito dalla mera "possibilità" di una utilizzazione dello stesso; pertanto, anche la circostanza che la società debitrice sia mera affittuaria dei terreni su cui insistono i capannoni – circostanza dedotta dal ricorrente- non rileva ai fini che qui interessano;

che, come già indicato, il carattere intensivo dell'allevamento in batteria non nuoce alla qualificazione dell'attività come agricola, essendo la stessa legata solo alla cura di un ciclo biologico della vita dell'animale o anche di una fase del ciclo stesso, a prescindere dalla quantità di animali allevati;

Ritenuto che la vendita delle uova consegua all'allevamento e, dunque, sia attività connessa ex art. 2135 c.c.;

Ritenuto, infine, che la circostanza per cui la società debitrice sia soccidante (come dedotto da parte ricorrente nelle memorie integrative prodotte all'udienza del 13.02.2020) non faccia venir meno in capo alla società [REDACTED] la qualità di imprenditore agricolo; invero, il contratto di soccida, ai sensi dell'art. 2170 c.c., è un contratto associativo per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame e delle attività connesse, in cui i soggetti che vi partecipano con apporto di capitale e di lavoro e, con pari rischio economico, sono contitolari dell'impresa;

Rilevato, a conferma di quanto sopra, che dallo stesso documento citato da parte ricorrente, ossia il doc. 3 prodotto dalla debitrice, si evince come la quasi totalità dei ricavi derivi dalla vendita delle uova e delle galline rosse (così, euro 266.633,80 su un totale di ricavi di euro 358.132,85);

che del resto, i costi sostenuti sono relativi proprio all'attività agricola sopra descritta, a conferma del carattere prevalente dell'attività agricola svolta;

Ritenuto, in definitiva, che, nonostante il rilevante indebitamento della società, debba affermarsi la natura di impresa agricola della stessa, con conseguente esenzione da fallimento;

Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza, senza che ricorrano, però, ragioni per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96 co. 3 c.p.c., stante le modalità particolari di esercizio dell'attività agricola (allevamento in batteria intensiva) e la rilevante esposizione debitoria della società;

letti gli artt. 1235 c.c. 1, 22 lf.



P.Q.M.

1. RIGETTA l'istanza di fallimento.

2. CONDANNA [REDACTED] al pagamento a favore di [REDACTED]
[REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in euro 2.750,00 oltre il 15%
della somma che precede a titolo di spese generali, IVA e CPA.

Rimini, camera di consiglio del 25.02.2020

IL PRESIDENTE

dott.ssa Francesca Miconi

